
Convergenza Annuale

*Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico
(Tariffa 25IU)*

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione



Modello 5393 / 06

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di aprile 2006
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 10.04.2006

Scheda Sintetica

Convergenza Annuale

Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico
(Tariffa 25IU)

Attenzione: leggere attentamente la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.

1.b) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del contratto è: **CONVERGENZA ANNUALE**

1.c) Tipologia del contratto

Convergenza annuale è un'assicurazione sulla vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico.

Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate all'andamento del titolo strutturato "Convergenza Annuale" (parametro di riferimento).

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del parametro cui sono collegate le prestazioni assicurative.

1.d) Durata

L'assicurazione, che decorre dal 16/05/2006 e scade il 16/05/2011, ha una durata pari a cinque anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Il premio minimo può essere incrementato per multipli del valore di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Convergenza Annuale è un prodotto ad alta connotazione finanziaria le cui prestazioni risultano collegate al titolo strutturato "Convergenza Annuale" il cui emittente è Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Contraente punta a percepire delle somme periodiche il cui pagamento, in parte, è connesso ad un andamento correlato degli indici Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index e Nikkei 225 Stock Average Index.

Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto qui descritto, assume il rischio connesso all'andamento del parametro di riferimento e quello legato alla insolvenza dell'emittente del parametro stesso.

Il contratto prevede una maggiorazione delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato.

Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Somme periodiche da corrispondersi in corso di contratto:

Poiché la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo in corso di contratto, il pagamento delle somme periodiche di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.

Al 16/05/2007 potrebbe essere corrisposta al Contraente una somma di importo variabile. Le modalità di calcolo per determinare l'ammontare di detta somma sono dettagliatamente illustrate in Nota Informativa.

Al 16/05/2008 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al 2% (due per cento) del premio versato.

Al 18/05/2009 potrebbe essere corrisposta al Contraente una somma di importo variabile. Le modalità di calcolo per determinare l'ammontare di detta somma sono dettagliatamente illustrate in Nota Informativa.

Al 17/05/2010 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al 3% (tre per cento) del premio versato.

b) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:

Poiché la Compagnia non garantisce in proprio il pagamento delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, verrà liquidato ai Beneficiari designati il premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto. Inoltre, potrebbe essere corrisposta una somma di importo variabile le cui modalità di calcolo sono dettagliatamente illustrate in Nota Informativa.

c) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto:

Poiché la Compagnia non garantisce in proprio, alla scadenza contrattuale, il pagamento delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima di detta scadenza, la liquidazione delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, **salvo quanto previsto all'articolo 16 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione**, verrà liquidato, alla scadenza del contratto, agli aventi diritto, il premio versato dal Contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione, maggiorato dell'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio stesso.

Inoltre potrebbe essere corrisposta anche una somma di importo variabile le cui modalità di calcolo sono dettagliatamente illustrate in Nota Informativa.

d) Opzioni contrattuali:

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato, chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:

- 1) una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 2 – “Prestazioni periodiche in corso di contratto”, 3 – “Prestazioni alla scadenza del contratto” e 4 – “Titolo strutturato” delle Condizioni di Assicurazione.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità dell'ente emittente gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.

Alla data di redazione della presente documentazione il rating rilasciato da Fitch a Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., emittente del titolo strutturato, è pari a A-.

Alla data di redazione della presente documentazione il rating rilasciato da Standard & Poors a Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., emittente del titolo strutturato, è pari a A-.

Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul quotidiano M.F. e sul sito Internet della Compagnia.

Il Contraente rischia di ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato.

Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati.

L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe determinare la perdita a scadenza fino ad un massimo del 5,941% dei premi versati. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente dello strumento finanziario sottostante il contratto.

5. COSTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

L'entità dei costi gravanti sui premi riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto (distinto nelle componenti obbligazionaria e derivata) e nella componente di costo.

Con il pagamento del premio, il Contraente corrisponde all'Impresa un caricamento implicito, risultante dal maggior prezzo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo della provvista di attivi sostenuto dalla Compagnia.

Scomposizione del premio	Valore %
<i>Componente obbligazionaria</i>	87,71%
<i>Componente derivata</i>	5,54%
<i>Costi impliciti comprensivi della copertura caso morte</i>	6,75%
<i>Premio complessivo</i>	100,00%

Il contratto descritto nella presente Scheda Sintetica non contempla la presenza di diritti fissi.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto


Nota Informativa

Convergenza Annuale
Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico
(Tariffa 25IU)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI**
- C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE**
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano - Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: www.bipiemmevita.it

Indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A. – Viale Monte Rosa 91 – 20149 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Compagnia o Impresa.

2 – Conflitto di interessi

Si precisa che la distribuzione del contratto qui descritto può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, o partecipati da società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano (alla data di redazione della presente Nota Informativa: Banca Popolare di Milano S.C. a R.L., Banca di Legnano S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.). Inoltre il contratto può essere distribuito da società con cui Bipiemme Vita S.p.A. o altre società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano intrattengono rapporti d'affari.

In tali casi si segnala la presenza di un conflitto di interessi in quanto il prodotto assicurativo è emesso e distribuito da soggetti appartenenti al medesimo gruppo o da soggetti partecipati da società del gruppo.

Si precisa che il titolo strutturato a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto qui descritto viene acquistato da Bipiemme Vita S.p.A. attraverso Banca Akros S.p.A. società appartenente al gruppo Banca Popolare di Milano e che Banca Akros S.p.A., alla data di redazione della presente Nota Informativa, è l'Agente di Calcolo che determina il valore del titolo strutturato nel tempo.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A., pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti.

Bipiemme Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3 – Rischi finanziari

Convergenza Annuale è un'assicurazione sulla vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico le cui prestazioni dipendono da uno specifico parametro di riferimento, nella fattispecie un titolo strutturato denominato "Convergenza Annuale" emesso da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., indicizzato agli indici azionari Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index e Nikkei 225 Stock Average Index.

Un'assicurazione a termine fisso è un contratto che prevede il pagamento della prestazione sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data che di sua premorienza.

Questa assicurazione è un contratto in cui l'entità delle somme dovute dall'Impresa di assicurazione dipende dalle oscillazioni del valore di un parametro di riferimento e pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al parametro stesso.

Di seguito sono descritti i rischi finanziari cui può essere esposto il Contraente:

- **rischio specifico:** rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente.
- **rischio sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati.
- **rischio d'interesse:** rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

- **rischio di controparte:** rischio, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto del deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.
- **rischio di liquidità:** rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando e se necessario) in liquidità senza perdere di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; in particolare, a parità di condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su tali mercati.

4 – Prestazioni assicurative

Le prestazioni contrattuali sono collegate direttamente al titolo strutturato, di seguito più semplicemente titolo, "Convergenza Annuale" emesso da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. di seguito definita anche come "emittente".

Il prezzo del titolo strutturato alla data del 16/05/2006, data di decorrenza del contratto, è pari al 93,25% (novantatre virgola venticinque per cento) del suo valore nominale e pertanto il valore corrente del titolo evolverà, nel corso della durata contrattuale e sino alla sua scadenza fissata al 16/05/2011, a partire da tale valore.

In caso di riscatto anticipato del contratto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al premio versato.

Poiché Bipiemme Vita S.p.A. non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del parametro di riferimento e quello legato alla insolvenza dell'emittente del parametro stesso.

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede una durata, computata in anni interi, di cinque anni. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie fissata al 16/05/2006 e quella di scadenza delle stesse fissata al 16/05/2011.

L'assicurazione prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli.

Una parte del premio versato dal Contraente viene implicitamente utilizzato dall'Impresa per far fronte ai costi del contratto ed ai rischi demografici (rischio di mortalità) e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale.

SOMME PERIODICHE LIQUIDABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Premesso che la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo in corso di contratto, il pagamento delle somme periodiche di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso di dette somme da parte dell'emittente il titolo strutturato.

Premesso quanto sopra saranno corrisposte al Contraente:

- al 16/05/2007 una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo.
Le modalità di calcolo per determinare detto valore percentuale, compreso tra lo 0% (zero per cento) ed il 10% (dieci per cento), sono dettagliatamente illustrate al seguente punto "5 – Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative";

- al 16/05/2008 una somma pari al 2% (due per cento) del premio versato;

- al 18/05/2009 una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo.
Le modalità di calcolo per determinare detto valore percentuale, compreso tra lo 0% (zero per cento) ed il 10% (dieci per cento), sono dettagliatamente illustrate al seguente punto “5 – Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative”;

- al 17/05/2010 una somma pari al 3% (tre per cento) del premio versato.

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Premesso che la Compagnia non garantisce in proprio il pagamento delle prestazioni alla scadenza contrattuale, il pagamento delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.

Premesso quanto sopra sarà corrisposta agli aventi diritto:

- al 16/05/2011, scadenza del contratto, potrebbe essere corrisposta agli aventi diritto, oltre al premio versato, anche una somma di importo variabile. La somma di importo variabile sarà pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo. Le modalità di calcolo per determinare detto valore percentuale, compreso tra lo 0% (zero per cento) ed il 10% (dieci per cento) del premio versato, sono dettagliatamente illustrate al seguente punto “5 – Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative”.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Poiché la Compagnia non garantisce in proprio, alla scadenza contrattuale, il pagamento delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima di detta scadenza, la liquidazione delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.

Premesso quanto sopra, in caso di decesso dell'Assicurato prima del 16/05/2011, sarà corrisposto, al 16/05/2011 scadenza del contratto, agli aventi diritto, oltre a quanto previsto in caso di vita dell'Assicurato, anche un importo pari al 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto stesso.

Per informazioni sui costi delle garanzie offerte si rimanda alla specifica sezione D della presente Nota Informativa.

5 – Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative

Premesso che la Compagnia non fornisce in proprio alcuna garanzia, il pagamento delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso di dette somme da parte dell'emittente.

5a) – Modalità di calcolo della somma di importo variabile liquidabile al 16/05/2007

Al 16/05/2007 la somma di importo variabile sarà pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato.

Detto valore percentuale, compreso tra lo 0% (zero per cento) ed il 10% (dieci per cento), si determina in funzione dell'andamento degli indici azionari (1) Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index e (2) Nikkei 225 Stock Average Index e verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola}_t = \text{Max} \left(0 ; 10\% - \text{ASS} \left(\frac{\text{INDEX}_t^1}{\text{INDEX}_0^1} - \frac{\text{INDEX}_t^2}{\text{INDEX}_0^2} \right) \right)$$

dove:

$INDEX_t^i$ = Valore di chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) rilevato il 05/05/2007;

$INDEX_0^i$ = Valore di Chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) rilevato il 16/05/2006;

ASS = indica il valore assoluto del termine in parentesi, ovvero il suo valore preso senza segno.

5b) – Modalità di calcolo della somma fissa liquidabile al 16/05/2008

Al 16/05/2008 la somma di importo fisso sarà pari al 2% (due per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.

5c) – Modalità di calcolo della somma di importo variabile liquidabile al 18/05/2009

Al 18/05/2009 la somma di importo variabile sarà pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato.

Detto valore percentuale, compreso tra lo 0% (zero per cento) ed il 10% (dieci per cento), si determina in funzione dell'andamento degli indici azionari (1) Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index e (2) Nikkei 225 Stock Average Index e verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$Cedola_t = \text{Max} \left(0,10\% - ASS \left(\frac{INDEX_t^1}{INDEX_0^1} - \frac{INDEX_t^2}{INDEX_0^2} \right) \right)$$

dove:

$INDEX_t^i$ = Valore di chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) rilevato il 05/05/2009;

$INDEX_0^i$ = Valore di Chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) rilevato il 16/05/2006;

ASS = indica il valore assoluto del termine in parentesi, ovvero il suo valore preso senza segno.

5d) – Modalità di calcolo della somma fissa liquidabile al 16/05/2008

Al 17/05/2010 la somma di importo fisso sarà pari al 3% (tre per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.

5e) – Modalità di calcolo della prestazione al 16/05/2011 scadenza del contratto

Al 16/05/2011 la prestazione a scadenza in caso di vita dell'Assicurato si determina sommando al premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, l'eventuale importo variabile sotto descritto.

L'eventuale importo variabile sarà pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato.

Detto valore percentuale, compreso tra lo 0% (zero per cento) ed il 10% (dieci per cento), si determina in funzione dell'andamento degli indici azionari (1) Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index e (2) Nikkei 225 Stock Average Index e verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$Cedola_t = \text{Max} \left(0,10\% - ASS \left(\frac{INDEX_t^1}{INDEX_0^1} - \frac{INDEX_t^2}{INDEX_0^2} \right) \right)$$

dove:

$INDEX_t^i$ = Valore di chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) rilevato il 05/05/2011;

$INDEX_0^i$ = Valore di Chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) rilevato il 16/05/2006;

ASS = indica il valore assoluto del termine in parentesi, ovvero il suo valore preso senza segno.

La prestazione a scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza stessa, si determina sommando a quanto descritto in precedenza in questo punto 5e), anche un importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.

6 – Opzioni contrattuali

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale maturato in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione contenente:

- una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
- l'impegno a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

7 – Parametro di riferimento

Il parametro di riferimento è un prestito obbligazionario con cedole periodiche denominato "Convergenza Annuale" emesso da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.. Il titolo strutturato presenta le caratteristiche di seguito elencate:

Denominazione:	Convergenza Annuale
Natura:	titolo strutturato con cedola annua
Mercato di quotazione:	assente
Tempistica di rilevazione	il valore corrente del titolo verrà calcolato con frequenza almeno mensile dall'Agente di Calcolo adottando metodologie diffuse sul mercato ed impiegando parametri oggettivamente rilevabili
Fonte Informativa da cui ricavare il valore del titolo di riferimento	Il quotidiano MF

Qualora in una data di rilevazione il valore del titolo strutturato non sia calcolabile o tale data di rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la determinazione del valore di detto titolo verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di "Eventi di turbativa del mercato" ed "Eventi straordinari inerenti gli indici di riferimento".

Qualora, in corrispondenza delle date sopra indicate, non sia stato possibile osservare il valore di uno o entrambi gli indici di riferimento, l'Agente di Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di procedere comunque a determinare un prezzo ufficiale di chiusura degli indici, a seconda del caso, da valere quale prezzo ufficiale di chiusura degli indici per la relativa data di rilevazione, utilizzando la formula, ovvero i metodi di calcolo degli indici, nonché la composizione dei suddetti indici a quella data vigenti (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).

Ai sensi del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende, con riferimento agli indici sottostanti, ogni giorno di contrattazione nella pertinente borsa di riferimento ed un giorno in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dai titolari per la pubblicazione dell’indice.

Qualora, in occasione di una data di rilevazione, il valore del titolo strutturato non sia calcolabile dopo che l’Agente di Calcolo abbia accertato che si sia verificato o persista in relazione a uno o a entrambi gli indici di riferimento uno o più dei seguenti eventi (gli “Eventi di Turbativa” e ciascuno l’”Evento di Turbativa”):

- a) una sospensione o una limitazione degli scambi di titoli che costituiscano almeno il 20% dell’indice in tale data;
- b) un’interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato su titoli che costituiscano almeno il 20% dell’indice in tale data;
- c) la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20% dell’indice in tale data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura anticipata sia stata annunciata almeno un’ora prima dell’orario di regolare chiusura degli scambi sui mercati, o del termine fissato per l’acquisizione degli ordini da eseguirsi in quella data;

L’Agente di Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di utilizzare, ai fini della determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato, il valore di riferimento dell’indice il primo giorno lavorativo successivo alla data originale di rilevazione nel quale non sussista l’Evento di Turbativa. In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un valore di riferimento dell’indice potrà essere successiva al quinto giorno lavorativo seguente la data di rilevazione quale originariamente prevista. Di conseguenza, laddove l’Evento di Turbativa persista anche il quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista, l’Agente di Calcolo determinerà il valore di riferimento dell’indice sottostante in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell’inizio degli Eventi di Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale giorno per qualsiasi titolo incluso nell’indice soggetto all’Evento di Turbativa.

Nel caso in cui, in una data di rilevazione del valore di riferimento di uno o entrambi gli indici sottostanti, si verifichi una modifica sostanziale nel criterio del calcolo o comunque nella determinazione dell’indice, ovvero tale indice non sia più disponibile, verranno applicati, ove necessari, dall’Agente di Calcolo gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato.

In particolare qualora in ciascuna data di rilevazione di un valore di riferimento:

- a) uno o entrambi gli indici non vengano calcolati e comunicati dal relativo Titolare, ma siano calcolati e pubblicamente comunicati da un altro ente equipollente ovvero da altra fonte attendibile ritenuta ragionevole a giudizio dell’Agente di Calcolo, le cedole variabili previste dal titolo strutturato saranno calcolate sulla base del valore dell’indice così determinato e pubblicamente comunicato da tale diverso ente o fonte;
- b) uno o entrambi gli indici siano sostituiti da altro indice (indice equivalente) che utilizzi, a giudizio dell’Agente di Calcolo, i medesimi o equivalenti metodi di calcolo di quelli utilizzati nel calcolo dell’indice sostituito, l’indice rilevante per la determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato sarà l’indice equivalente;

c) la formula o il metodo di calcolo di uno o entrambi gli indici siano stati oggetto di modifiche rispetto a quelli in vigore alla data di rilevazione di un precedente valore di riferimento, l'Agente di Calcolo apporgerà a tale nuova formula o metodo di calcolo le opportune rettifiche, basandosi sul valore di chiusura dell'indice alla data di rilevazione di un valore di riferimento o se, nel caso, alla data di rilevazione iniziale (data di regolamento), determinato dall'Agente di Calcolo secondo la formula e il metodo di calcolo del valore di riferimento dell'indice usati prima del cambiamento o del mancato calcolo, anziché basandosi sul valore di riferimento dell'indice pubblicato, riferendosi ai soli titoli che facevano parte dell'indice nel periodo immediatamente precedente le predette modifiche;

d) né il Titolare né altro ente calcolino e pubblicamente comunichino il valore di uno o di entrambi gli indici, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente punto a), il valore dell'indice sia stato comunicato da un ente non ritenuto a tal fine fonte attendibile dall'Agente di Calcolo, verranno effettuati da parte dell'Agente di Calcolo gli opportuni calcoli per determinare l'ammontare della cedola variabile prevista dal titolo strutturato, secondo quanto previsto al precedente punto c).

Qualora infine si verificano altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati e/o non riconducibili a quelli di cui sopra, l'Agente di Calcolo, a propria insindacabile discrezione, ove dal medesimo ritenuto necessario, apporgerà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche ai fini della determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato.

Poiché le prestazioni periodiche in corso di contratto e quelle a scadenza del contratto stesso sono direttamente collegate al valore corrente degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'Impresa, oltre alle informazioni di cui sopra si rinvia al successivo punto 8 – *“Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall' Impresa”* per una più dettagliata descrizione di detti attivi.

Per consentire una più chiara rappresentazione dell'intera struttura finanziaria da cui derivano i profili di rischio/rendimento del contratto, vengono descritte le caratteristiche dei due indici azionari, Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index (calcolato giornalmente da Stoxx Limited) e Nikkei 225 Stock Average Index (calcolato giornalmente da Nihon Keizai Shimbun Inc), a cui è indicizzato il titolo strutturato.

Il Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index è un indice a capitalizzazione ponderata costituito da cinquanta azioni Blue Chip europee di paesi appartenenti all'EMU. Nel calcolo dell'indice si utilizza il circolante (free float). L'indice è stato sviluppato a partire da un valore di base di 1000 dal 31 dicembre 1991.

Le azioni che possono essere incluse in detto indice sono quotate presso Borse Valori ufficiali.

Il livello corrente dell'indice è riportato dai maggiori quotidiani nazionali, come “Il Sole 24 Ore” e “MF”, o sul circuito Bloomberg (codice SX5E Index).

Di sotto riportiamo l'andamento dell'indice Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index negli ultimi 5 anni.




Attenzione: l'andamento passato non è indicativo di quello futuro

L'indice Nikkei 225 Stock Average Index è un indice a prezzo ponderato costituito da 225 azioni di società giapponesi appartenenti alla "First Section" del Tokyo Stock Exchange. Il Nikkei 225 Stock Average è stato pubblicato per la prima volta il 16 maggio 1949, e il prezzo era pari a 176.21 Yen, con un divisore di 225. Le azioni che compongono l'indice sono emesse da società operanti in tutti i settori dell'economia.

Il livello corrente dell'indice è riportato dai maggiori quotidiani nazionali, come "Il Sole 24 Ore" e "MF", o sul circuito Bloomberg (codice NKY Index).

Di sotto riportiamo l'andamento dell'indice Nikkei 225 Stock Average Index negli ultimi 5 anni.



Attenzione: l'andamento passato non è indicativo di quello futuro

8 – Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall' Impresa

Per far fronte agli impegni derivanti dal presente contratto durante il periodo contrattuale, la Compagnia investe nel titolo strutturato di seguito descritto:

Denominazione:	<i>Convergenza Annuale</i>
Natura degli attivi:	Titolo strutturato con cedola annua
Valuta di denominazione	Euro
Durata:	Cinque anni (dal 16/05/2006 al 16/05/2011 ambo compresi)
Prezzo di emissione:	93,25% del valore nominale
Denominazione e sede dell'Emittente:	Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per azioni – Sede Legale: via Btg. Framarin 18 - 36100 Vicenza - Italia - Codice ABI 5728.1 – Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al N. A1596932 dell'Albo Società Cooperative (Sez. Cooperative Diverse) – Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza – Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 00204010243 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale € 154.501.650,00 Riserve € 1.462.431.733,00 al 31/12/2004
Rating dell'Emittente:	A- (Standard & Poor's); A- (Fitch) Scala di classificazione relative ad investimenti a medio-lungo termine adottata dalle agenzie Standard & Poor's e Fitch (dal migliore al peggiore): AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-,BBB+, BBB, BBB- BB+, BB, BB-, B+, B-, CCC, CC, C, D
Autorità di controllo dell'Emittente:	Banca d'Italia – via XX settembre 92/e - 00187 Roma - Italia
Criteri, parametri di riferimento per l'indicizzazione e fonte di rilevazione di detti parametri:	I parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del titolo strutturato sono i due indici azionari Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index e Nikkei 225 Stock Average Index. Le prestazioni del titolo strutturato sono indicizzate a detti parametri attraverso un'opzione che paga una cedola annua del 10% ridotta del valore assoluto della differenza tra le performance dei due indici sottostanti e con un floor pari a zero. La fonte di rilevazione del valore dei parametri di riferimento è il circuito Bloomberg, alle pagine SX5E Index e NKY Index (o in futuro qualsiasi altro codice o servizio di equipollente ufficialità che dovesse sostituirlo)
Mercato di quotazione:	Assente poiché, a causa della ridotta frequenza degli scambi e dell'irrelevanza dei volumi trattati, il mercato non esprimerebbe un prezzo attendibile. Tuttavia il valore corrente del titolo verrà calcolato con frequenza almeno mensile da Banca Akros S.p.A. (Agente di Calcolo alla data di redazione della presente Nota Informativa) adottando metodologie diffuse sul mercato ed impiegando parametri oggettivamente rilevabili
Quotidiano di pubblicazione del valore corrente del titolo strutturato e del rating dell'Emittente:	Il quotidiano MF (tali informazioni sono disponibili anche sul sito della Compagnia)

Scomposizione del titolo strutturato nelle componenti di tipo obbligazionario e nella componente derivata

Componente obbligazionaria	Il valore alla data di decorrenza del contratto è pari a 87,71% del suo valore nominale. Il tasso di rendimento nominale annuo al secondo anno è pari al 2%, al quarto anno è pari al 3% ed è nullo per gli altri anni. Il tasso di rendimento effettivo lordo complessivo risulta pari a 2,18%
Componente derivata	Valore %: 5,54% Si tratta di un'opzione con una cedola annuale del 10% ridotta del valore assoluto della differenza tra le performance dei due indici sottostanti e con un floor pari a zero.

L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe determinare la perdita a scadenza fino ad un massimo del 5,941% dei premi versati. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente dello strumento finanziario sottostante il contratto.

9 – Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni

Qui di seguito si ipotizzano tre diversi scenari di sviluppo delle prestazioni assicurative presupponendo che gli indici azionari a cui sono indirettamente collegate le prestazioni assumano valori alternativi in corrispondenza dei quali la rivalutazione delle prestazioni risulti positiva, nulla e negativa rispetto al pagamento di un ipotetico premio di € 10.000,00 (diecimila).

Attenzione: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni e sono subordinati alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.

Ipotesi positiva

	Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index			Nikkei 225 Stock Average Index			differenza performance	differenza performance in valore assoluto		somme periodiche liqui date	
	valore	valore %	performance	valore	valore %	performance				somme fisse	somme variabili
decorrenza	3870	100%	0%	16495	100%	0%	0%	0%		-----	-----
anno 1	4063,5	105%	5%	17649,65	107%	7%	-2%	2%	anno 1		8,00%
anno 2	4295,7	111%	11%	18144,5	110%	10%	1%	1%	anno 2	2,00%	
anno 3	4140,9	107%	7%	17319,75	105%	5%	2%	2%	anno 3		8,00%
anno 4	4373,1	113%	13%	18309,45	111%	11%	2%	2%	anno 4	3,00%	
anno 5	4527,9	117%	17%	18804,3	114%	14%	3%	3%	anno 5		7,00%
										totale	28,00%

In questo esempio la differenza in valore assoluto tra le performance dei due indici negli anni 1,3 e 5 è sempre inferiore al 10%. L'investitore riceve quindi, oltre a due importi fissi pari al 2% del premio versato per il secondo anno e al 3% per il quarto anno, tre importi variabili pari all'8% del premio versato per il primo e terzo anno, e pari al 7% per il quinto anno

Pertanto in questa ipotesi gli aventi diritto, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, al lordo delle imposte, riceverebbero € 800,00 al primo anno, € 200,00 al secondo anno, € 800,00 al terzo anno, € 300,00 al quarto anno ed € 10.700,00 (di cui € 10.000,00 pari al premio corrisposto) alla scadenza del contratto.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto gli aventi diritto, oltre a quanto sopra descritto, riceverebbero un'ulteriore somma pari a € 150,00 (1,50% del premio versato).

Ipotesi nulla

	Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index			Nikkei 225 Stock Average Index			differenza performance	differenza performance in valore assoluto		somme periodiche liqui date	
	valore	valore %	performance	valore	valore %	performance				somme fisse	somme variabili
decorrenza	3870	100%	0%	16495	100%	0%	0%	0%		-----	-----
anno 1	4063,5	105%	5%	15670,25	95%	-5%	10%	10%	anno 1		0,00%
anno 2	4218,3	109%	9%	16165,1	98%	-2%	11%	11%	anno 2	2,00%	
anno 3	4334,4	112%	12%	16824,9	102%	2%	10%	10%	anno 3		0,00%
anno 4	4411,8	114%	14%	16659,95	101%	1%	13%	13%	anno 4	3,00%	
anno 5	4373,1	113%	13%	16989,85	103%	3%	10%	10%	anno 5		0,00%
										totale	5,00%

In questo esempio la differenza in valore assoluto tra le performance dei due indici negli anni 1,3 e 5 è sempre uguale al 10%. L'investitore riceve quindi due importi fissi pari al 2% del premio versato per il secondo anno e al 3% per il quarto anno, mentre i tre importi variabili risultano nulli.

Pertanto in questa ipotesi gli aventi diritto, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, al lordo delle imposte, riceverebbero € 200,00 al secondo anno, € 300,00 al quarto anno ed € 10.000,00 (pari al premio corrisposto) alla scadenza del contratto.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto gli aventi diritto, oltre a quanto sopra descritto, riceverebbero un'ulteriore somma pari a € 150,00 (1,50% del premio versato).

Ipotesi negativa

	Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index			Nikkei 225 Stock Average Index			differenza performance	differenza performance in valore assoluto		somme periodiche liqui date	
	valore	valore %	performance	valore	valore %	performance				somme fisse	somme variabili
decorrenza	3870	100%	0%	16495	100%	0%	0%	0%		-----	-----
anno 1	3599,1	93%	-7%	17154,8	104%	4%	-11%	11%	anno 1		0,00%
anno 2	3676,5	95%	-5%	17814,8	108%	8%	-13%	13%	anno 2	2,00%	
anno 3	3831,3	99%	-1%	18309,45	111%	11%	-12%	12%	anno 3		0,00%
anno 4	3947,4	102%	2%	18474,4	112%	12%	-10%	10%	anno 4	3,00%	
anno 5	3986,1	103%	3%	18969,25	115%	15%	-12%	12%	anno 5		0,00%
										totale	5,00%

In questo esempio la differenza in valore assoluto tra le performance dei due indici negli anni 1,3 e 5 è sempre superiore al 10%. L'investitore riceve quindi due importi fissi pari al 2% del premio versato per il secondo anno e al 3% per il quarto anno, mentre i tre importi variabili risultano nulli.

Pertanto in questa ipotesi gli aventi diritto, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, al lordo delle imposte, riceverebbero € 200,00 al secondo anno, € 300,00 al quarto anno ed € 10.000,00 (pari al premio corrisposto) alla scadenza del contratto.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto gli aventi diritto, oltre a quanto sopra descritto, riceverebbero un'ulteriore somma pari a € 150,00 (1,50% del premio versato).

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

10 – Costi

10.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1 – Costi gravanti sul premio

Il presente contratto non prevede costi espliciti per far fronte agli oneri inerenti il contratto, in particolare quelli di acquisizione, di gestione e a copertura del caso di morte dell'Assicurato. Sono invece presenti costi impliciti pari al 6,75% (sei virgola settantacinque per cento) ossia alla differenza tra il valore nominale del titolo (100%) ed il suo prezzo di emissione (93,25%), la natura di tali oneri deriva dal maggior prezzo pagato dal Contraente per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Compagnia.

Non sono previste spese per l'emissione del contratto o per l'incasso del premio.

Costi gravanti sul premio	
Caricamenti impliciti	6,75%
Caricamenti espliciti	nessuno
Spese di emissione	nessuna
Spese di incasso	nessuna

10.1.2 – Costi per riscatto

E' prevista una maggiorazione del tasso di sconto utilizzato per il calcolo del valore di riscatto, tale maggiorazione è pari a 0,5% (zero virgola cinque per cento). Inoltre le modalità di calcolo del valore di riscatto, non tenendo conto del valore dell'opzione inserita nel titolo strutturato, causano indirettamente una riduzione del relativo valore, tale riduzione non è quantificabile a priori.

10.1.3 – Costi per applicati mediante prelievo sugli strumenti finanziari sottostanti

Non ci sono costi prelevati dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste in polizza.

11. Scomposizione del premio

Di seguito si riporta in tabella la scomposizione del premio nelle singole componenti, obbligazionaria e derivata, utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto, e nella componente di costo implicito:

Scomposizione del premio	Valore %
<i>Componente obbligazionaria</i>	87,71%
<i>Componente derivata</i>	5,54%
<i>Costi impliciti comprensivi della copertura caso morte</i>	6,75%
<i>Premio complessivo</i>	100,00%

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non contempla la presenza di diritti fissi.

12 – Misura e modalità di eventuali sconti

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

13 – Regime fiscale

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per le assicurazioni sulla vita in cui solo una parte del premio corrisposto è destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

Nel contratto oggetto della presente Nota Informativa la parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

Il presente contratto **non consente** la deducibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Gli importi corrisposti in dipendenza di questa assicurazione, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

- **in forma di somma periodica in corso di contratto sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 47/2000 e successive modificazioni);

- **in forma di capitale alla scadenza del contratto sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

- **la maggiorazione corrisposta in caso di decesso dell'Assicurato è esente dall'IRPEF e dall'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

- **in forma di rendita vitalizia di opzione**, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodichè, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

14 – Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.

15 – Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Ufficio Gestione – Galleria De Cristoforis 1 – 20122 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 - indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it

Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio versato. Per la quantificazione dei relativi costi si rimanda al precedente punto 10.1.2 – “Costi per riscatto”.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie e prima del 16/05/2008 e più precisamente prima del pagamento della eventuale somma fissa prevista a tale data, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti tre importi **(1)**, **(2)** e **(3)**:

(1) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;

(2) un importo pari al 2% (due per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 16/05/2008 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;

(3) un importo pari al 3% (tre per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 17/05/2010 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Per tutte le richieste pervenute tra il 16/05/2008 e il 16/05/2010 ambo compresi e più precisamente dopo il pagamento della somma fissa prevista al 16/05/2008 e prima del pagamento della eventuale somma fissa prevista al 17/05/2010, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti due importi **(4)** e **(5)**:

(4) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;

(5) un importo pari al 3% (tre per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 17/05/2010 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Per tutte le richieste pervenute a partire dal 17/05/2010 e più precisamente dopo il pagamento della somma fissa prevista al 17/05/2010, il valore di riscatto sarà pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale e trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto analoga facoltà è concessa agli aventi diritto in questa ipotesi. In tal caso il valore di riscatto sarà pari all'ammontare calcolato come sopra descritto, in funzione della data di ricevimento della relativa richiesta da parte della Compagnia, maggiorato di un importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato per il tempo mancante alla data di scadenza dell'assicurazione al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 15 - "Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia" delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO

(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di calcolo del valore di riscatto lordo decorsi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, in funzione di un importo di premio versato pari a € 10.000,00)

Ipotesi con tasso swap pari a: 0,50%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 1,00%.

Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte € 10.099,99

Ipotesi con tasso swap pari a: 1,012%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 1,512%.

Valore di riscatto liquidabile € 10.000,00

Ipotesi con tasso swap pari a: 3,0%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 3,5%.

Valore di riscatto liquidabile € 9.624,93

16 – Revoca della Proposta/Polizza

Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia e, restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

17 – Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

18 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione, prevista all'articolo 15 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione:

- **originale di Proposta/Polizza;**
- **eventuali appendici al contratto;**
- **copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).**

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- **il certificato di morte;**
- **nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;**
- **decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.**

La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia.

È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.

19 – Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

20 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

21 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 02-77.00.59.03 - reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22 – Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) il dettaglio dei pagamenti periodici pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento;
- d) l'indicazione del valore degli indici azionari a cui sono indirettamente collegate le prestazioni contrattuali alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- e) l'indicazione, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, del valore corrente del titolo strutturato destinato a copertura degli impegni tecnici assunti dall'Impresa ed al quale sono collegate direttamente le prestazioni contrattuali.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

***Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto***


Condizioni di Assicurazione

Convergenza annuale Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico Tariffa 25IU

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Obblighi della Compagnia

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Compagnia, risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 - Prestazioni periodiche in corso di contratto

Premesso che tutte le prestazioni contrattuali sono collegate al titolo descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato” e che la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo, il pagamento delle somme periodiche di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso di dette somme da parte dell'emittente del titolo.

Al 16/05/2007 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.

Al 16/05/2008 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.

Al 18/05/2009 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.

Al 17/05/2010 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.

Articolo 3 - Prestazioni alla scadenza del contratto

Premesso che tutte le prestazioni contrattuali sono collegate al titolo descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato” e che la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo, il pagamento delle prestazioni alla scadenza del contratto è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.

Al 16/05/2011, scadenza del contratto, le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato si determinano moltiplicando il premio versato per il valore unitario del titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.

In caso di morte dell'Assicurato prima del 16/05/2011, scadenza del contratto, le prestazioni liquidabili al 16/05/2011, per questa ipotesi, si determinano moltiplicando il premio versato per il valore unitario del titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.

e aggiungendo all'ammontare così determinato un ulteriore importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio corrisposto dal Contraente al perfezionamento del contratto.

Articolo 4 – Titolo Strutturato

Tutte le prestazioni contrattuali sono collegate al titolo strutturato “*Convergenza Annuale*”, emesso da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.. Tale titolo, denominato in Euro, ha una durata pari a cinque anni con data di regolamento al 16/05/2006 e data di rimborso al 16/05/2011.

Il titolo strutturato non verrà quotato presso una Borsa Valori tuttavia il suo valore corrente verrà calcolato con frequenza almeno mensile dall'Agente di Calcolo adottando metodologie diffuse sul mercato ed impiegando parametri oggettivamente rilevabili.

N.B. Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso del titolo strutturato. Nel caso in cui Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.

Alla data di decorrenza del contratto i parametri di riferimento a cui è indicizzato il titolo obbligazionario sopra citato sono gli indici azionari Dow Jones Eurostoxx 50 (Price) Index e Nikkei 225 Stock Average Index.

Il titolo strutturato prevede:

(1) il pagamento di due cedole fisse pari a:

- (2% x NA), corrisposta in data 16 maggio 2008
- (3% x NA), corrisposta in data 17 maggio 2010

(2) il pagamento di tre cedole premio variabili in data di pagamento cedole premio pari a:

$$\text{Cedola}_t = \text{Max} \left(0; \text{CED}\% - \text{ASS} \left(\frac{\text{INDEX}_t^1}{\text{INDEX}_0^1} - \frac{\text{INDEX}_t^2}{\text{INDEX}_0^2} \right) \right)$$

dove:

INDEX_t^i = valore di chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) in data di rilevazione opzione t-esima (t=1,2,3);

INDEX_0^i = valore di chiusura dell'indice i-esimo (i=1,2) in data di regolamento;

ASS = indica il valore assoluto del termine in parentesi, ovvero il suo valore preso senza segno

CED% = 10%

Le date di rilevazione opzione sono: 5 Maggio 2007, 5 Maggio 2009, 5 Maggio 2011.

Le date di pagamento cedole premio sono: 16 Maggio 2007, 18 Maggio 2009, 16 Maggio 2011.

(3) un prezzo di rimborso pari a: (NAx100%).

Articolo 5 - Rischio morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell'Assicurato, **salvo le limitazioni e le esclusioni previste al seguente articolo 16 – “Limitazioni ed esclusioni”**.

Articolo 6 – Premio

L'assicurazione prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) incrementabile di € 500,00 (cinquecento/00) o suoi multipli.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**Articolo 7 - Perfezionamento del contratto e durata**

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 16/05/2006 e le ore ventiquattro del 16/05/2011.

Articolo 8 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 15 - *“Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”*, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO**Articolo 9 – Mancata rilevazione o eventi di turbativa dei mercati**

Qualora in una data di rilevazione il valore del titolo strutturato non sia calcolabile o tale data di rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la determinazione del valore di detto titolo verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di “Eventi di turbativa del mercato” ed “Eventi straordinari inerenti gli indici di riferimento”.

Qualora, in corrispondenza delle date sopra indicate, non sia stato possibile osservare il valore di uno o entrambi gli indici di riferimento, l'Agente di Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di procedere comunque a determinare un prezzo ufficiale di chiusura degli indici, a seconda del caso, da valere quale prezzo ufficiale di chiusura degli indici per la relativa data di rilevazione, utilizzando la formula, ovvero i metodi di calcolo degli indici, nonché la composizione dei suddetti indici a quella data vigenti (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).

Ai sensi del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende, con riferimento agli indici sottostanti, ogni giorno di contrattazione nella pertinente borsa di riferimento ed un giorno in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dai titolari per la pubblicazione dell'indice.

Qualora, in occasione di una data di rilevazione, il valore del titolo strutturato non sia calcolabile dopo che l'Agente di Calcolo abbia accertato che si sia verificato o persista in relazione a uno o a entrambi gli indici di riferimento uno o più dei seguenti eventi (gli “Eventi di Turbativa” e ciascuno l'“Evento di Turbativa”):

- a) una sospensione o una limitazione degli scambi di titoli che costituiscano almeno il 20% dell'indice in tale data;
- b) un'interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato su titoli che costituiscano almeno il 20% dell'indice in tale data;
- c) la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20% dell'indice in tale data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura anticipata sia stata annunciata almeno un'ora prima dell'orario di regolare chiusura degli scambi sui mercati, o del termine fissato per l'acquisizione degli ordini da eseguirsi in quella data;

L'Agente di Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di utilizzare, ai fini della determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato, il valore di riferimento dell'indice il primo giorno lavorativo successivo alla data originale di rilevazione nel quale non sussista l'Evento di Turbativa. In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un valore di riferimento dell'indice potrà essere successiva al quinto giorno lavorativo seguente la data di rilevazione quale originariamente prevista. Di conseguenza, laddove l'Evento di Turbativa persista anche il quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista, l'Agente di Calcolo determinerà il valore di riferimento dell'indice sottostante in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio degli Eventi di Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale giorno per qualsiasi titolo incluso nell'indice soggetto all'Evento di Turbativa.

Nel caso in cui, in una data di rilevazione del valore di riferimento di uno o entrambi gli indici sottostanti, si verifichi una modifica sostanziale nel criterio del calcolo o comunque nella determinazione dell'indice, ovvero tale indice non sia più disponibile, verranno applicati, ove necessari, dall'Agente di Calcolo gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato.

In particolare qualora in ciascuna data di rilevazione di un valore di riferimento:

- a) uno o entrambi gli indici non vengano calcolati e comunicati dal relativo Titolare, ma siano calcolati e pubblicamente comunicati da un altro ente equipollente ovvero da altra fonte attendibile ritenuta ragionevole a giudizio dell'Agente di Calcolo, le cedole variabili previste dal titolo strutturato saranno calcolate sulla base del valore dell'indice così determinato e pubblicamente comunicato da tale diverso ente o fonte;
- b) uno o entrambi gli indici siano sostituiti da altro indice (indice equivalente) che utilizzi, a giudizio dell'Agente di Calcolo, i medesimi o equivalenti metodi di calcolo di quelli utilizzati nel calcolo dell'indice sostituito, l'indice rilevante per la determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato sarà l'indice equivalente;
- c) la formula o il metodo di calcolo di uno o entrambi gli indici siano stati oggetto di modifiche rispetto a quelli in vigore alla data di rilevazione di un precedente valore di riferimento, l'Agente di Calcolo apporterà a tale nuova formula o metodo di calcolo le opportune rettifiche, basandosi sul valore di chiusura dell'indice alla data di rilevazione di un valore di riferimento o se, nel caso, alla data di rilevazione iniziale (data di regolamento), determinato dall'Agente di Calcolo secondo la formula e il metodo di calcolo del valore di riferimento dell'indice usati prima del cambiamento o del mancato calcolo, anziché basandosi sul valore di riferimento dell'indice pubblicato, riferendosi ai soli titoli che facevano parte dell'indice nel periodo immediatamente precedente le predette modifiche;
- d) né il Titolare né altro ente calcolino e pubblicamente comunichino il valore di uno o di entrambi gli indici, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente punto a), il valore dell'indice sia stato comunicato da un ente non ritenuto a tal fine fonte attendibile dall'Agente di Calcolo, verranno effettuati da parte dell'Agente di Calcolo gli opportuni calcoli per determinare l'ammontare della cedola variabile prevista dal titolo strutturato, secondo quanto previsto al precedente punto c).

Qualora infine si verificano altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati e/o non riconducibili a quelli di cui sopra, l'Agente di Calcolo, a propria insindacabile discrezione, ove dal medesimo ritenuto necessario, apporterà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche ai fini della determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato.

Articolo 10 – Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie e prima del 16/05/2008 e, più precisamente, prima del pagamento della eventuale somma fissa prevista a tale data, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti tre importi **(1)**, **(2)** e **(3)**:

(1) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;

(2) un importo pari al 2% (due per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 16/05/2008 al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;

(3) un importo pari al 3% (tre per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 17/05/2010 al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Per tutte le richieste pervenute tra il 16/05/2008 e il 16/05/2010 ambo compresi e, più precisamente, dopo il pagamento della somma fissa prevista al 16/05/2008 e prima del pagamento della eventuale somma fissa prevista al 17/05/2010, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti due importi **(4)** e **(5)**:

(4) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;

(5) un importo pari al 3% (tre per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 17/05/2010 al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Per tutte le richieste pervenute a partire dal 17/05/2010 e più precisamente dopo il pagamento della somma fissa prevista al 17/05/2010, il valore di riscatto sarà pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo contrattuale e trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto analoga facoltà è concessa agli aventi diritto in questa ipotesi. In tal caso il valore di riscatto sarà pari all'ammontare calcolato come sopra descritto, in funzione della data di ricevimento della relativa richiesta da parte della Compagnia, maggiorato di un importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato per il tempo mancante alla data di scadenza dell'assicurazione al tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 15 - "*Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia*" delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

Articolo 11 – Opzioni del contratto

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire, totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.

Articolo 12 – Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c.. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..

Articolo 13 – Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Articolo 14 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.

Articolo 15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
- decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

SEZIONE V – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Articolo 16 – Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente e/o del Beneficiario
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia

In questi casi la Compagnia non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

SEZIONE VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 17 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 18 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 19 - Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

Glossario

DEFINIZIONI GENERALI

anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "società".

condizioni di assicurazione (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

diritto del beneficiario

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

impresa di assicurazione

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

prestito

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta/polizza

Documento contrattuale sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.

proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

rischio di mercato

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

rischio di performance

Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.

rischio di prezzo

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

rischio finanziario

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.

trasformazione

Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

DEFINIZIONI PARTICOLARI – Premio e polizze**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

polizza index-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E' un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici.

premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

premio di perfezionamento

Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.

premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

DEFINIZIONI PARTICOLARI – PRESTAZIONI, GARANZIE, POLIZZE INDEX LINKED**agente di calcolo**

In caso di contratti index-linked il cui investimento sottostante è un'obbligazione strutturata, è la società che determina, in conformità al regolamento dell'obbligazione strutturata, il valore di rimborso dell'obbligazione stessa. In quanto soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il valore della quotazione dell'obbligazione per tutta la durata di vita dell'obbligazione stessa in normali condizioni di mercato.

borsa

La borsa valori o "piazza" finanziaria dove viene quotato l'indice azionario, il paniere di indici azionari o l'altro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

cap

Clausola contrattuale che comporta rendimenti non superiori ad una certa soglia.

capitale protetto

Indicato nelle polizze per le quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o di parte di esso, senza costituire di per sé garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo.

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

capitale in caso di decesso (termine fisso)

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario alla scadenza del contratto.

componente obbligazionaria

In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'obbligazione pura.

componente opzionale (o derivata)

In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'opzione o strumento derivato.

composizione dell'indice di riferimento

Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi investiti.

controassicurazione dei premi

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

costo (o commissione) di overperformance

Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario dello strumento finanziario a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

data di decorrenza

Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione dell'obbligazione strutturata o dell'indice di riferimento a cui le prestazioni sono collegate.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l'importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.

floor

Clausola contrattuale che comporta rendimenti non inferiori ad una certa soglia.

garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

indice azionario

Insieme delle azioni, generalmente relative ad un determinato mercato regolamentato, che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

indice di riferimento

L'indice azionario, il paniere di titoli azionari o il diverso valore finanziario che costituisce l'indice finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

obbligazione strutturata

Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale.
paniere di indici azionari

opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita. Al decesso dell'assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

pagamento di somme periodiche

Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

paniere

Insieme degli indici che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

periodo di collocamento

Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.

periodo di salvaguardia

Periodo di tempo in cui la prestazione liquidabile in caso di vita dell'assicurato è almeno pari al capitale garantito.

premio complessivo

Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti index-linked si può suddividere in premio investito, nell'eventuale premio per le garanzie complementari o di puro rischio, e nelle componenti di costo.

premio investito

Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto dello strumento finanziario che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

prestazione ricorrente

Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze annue prestabilite, definita nel contratto in base al valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle suddette ricorrenze.

prezzo di emissione

Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.

prestazione a scadenza

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

rating

Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..

rischio finanziario

Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.

solvibilità dell'emittente

Capacità dell'ente che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.

strumenti derivati

Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

titolo strutturato

Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale.
paniere di indici azionari

valore di mercato

Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente da quotidiani economici nazionali.

volatilità

Grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.

Informativa

ai sensi dell'art.13 del D.LGS. 30.06.2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria de Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N.	COORDINATE ADEBITO:	BANCA	AGENZIA	COD. ABI/CAB	N. RAPPORTO
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	SESSO ETÀ
INDIRIZZO		CAP	COMUNE DI RESIDENZA		PROV.
N. DOCUMENTO DI IDENTITÀ		TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO		DATA DI RILASCIO
CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)			INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE		
ASSICURATO (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	SESSO ETÀ

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA ANNI
DESCRIZIONE CONTRATTO				
PRESTAZIONI ASSICURATE				
PRESTAZIONE INIZIALE €	GESTIONE INTERNA SEPARATA (PER POLIZZE RIVALUTABILI) / FONDO (PER POLIZZE UNIT LINKED)			

AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD.

PREMIO				
TERMINE PAGAMENTO PREMI	CADENZA RATE PREMIO			
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO				
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €	
PREMI SUCCESSIVI (PER LE TARIFFE CHE LE PREVEDONO)				
PREMIO NETTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €	

IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI I BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:

BENEFICIARI CASO MORTE				
BENEFICIARI CASO VITA				
PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A	IL	PAG.	DI	

(*) Legenda: 1 - carta d'identità, 2 - patente di guida, 3 - passaporto, 4 - porto d'armi, 5 - tessera postale, 6 - altro documento.

COPIA PER IL CONTRAENTE

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o libretto di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data.

Per i contratti che prevedono la compilazione del Questionario Sanitario, la copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Assicurato del questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso. A seguito dell'analisi del questionario sanitario, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente di aver accettato o di aver rifiutato il rischio. In caso di rifiuto, il contratto non produrrà effetti e la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni, il premio eventualmente già corrisposto.

La mancata comunicazione scritta dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia entro la data di decorrenza del contratto equivale ad accettazione del rischio stesso.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (per i contratti che lo prevedono)

In relazione alla compilazione del questionario sanitario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica (per i contratti che lo prevedono), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili) o del Fondo Interno (per i contratti unit linked), il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato (per i contratti che lo prevedono).

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.


Bipiemme Vita S.p.A.
Il Direttore Generale

COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Ad attestazione della corretta compilazione della Proposta/Polizza e ai fini del riconoscimento del soggetto firmatario (ai sensi della normativa Antiriciclaggio - Legge n. 197/1991)

Numero di matricola _____ e Firma dell'Operatore _____